

Ancora sul divieto assoluto di apprensione delle specie non cacciabili

(a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)

La sentenza in commento trae origine da un ricorso presentato innanzi alla Suprema Corte, in cui l'imputato impugnava la sentenza del Tribunale monocratico di Lucera che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art.30 lett.h) della legge 11 febbraio 1992 n.157 per avere questi abbattuto un esemplare di fringuello.

Secondo la tesi prospettata dalla difesa, la condotta in parola non avrebbe avuto rilevanza penale, andando ad integrare, se del caso, la violazione amministrativa di cui al successivo art.31. Sosteneva infatti il ricorrente che dal combinato disposto di cui agli artt.30 lett.h) e 31 lett. g) risultasse chiaramente come per la configurabilità penale della condotta fosse necessario l'abbattimento di un numero di esemplari superiore a cinque.

Di converso, la Suprema Corte, nel ritenere palesemente infondata la tesi difensiva prospettata, sottolineava, in primis, come se da un lato era indubitabile la legge quadro del 1992, attuativa della Direttiva Uccelli 79/409/CEE avesse incluso, all'art.18, comma 1 lett.b) anche il fringuello tra le specie cacciabili dalle terza domenica di settembre al 31 gennaio, dall'altro, il legislatore, nello stesso art.18, al comma 3 aveva previsto che l'elenco delle specie cacciabili potesse essere modificato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ottemperanza ai dettami delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie successivamente entrate in vigore.

Ed invero, con DPCM 22 novembre 1993, sia le peppole che i fringuelli, entrambi appartenenti alla famiglia dei fringillidi, venivano inclusi tra le specie particolarmente protette e quindi non cacciabili, neppure durante la stagione venatoria.

Né, per altro verso, poteva ragionevolmente, e correttamente, sostenersi, che l'originario elenco di specie cacciabili originariamente contenuto nella legge quadro potesse essere modificato da una norma di grado inferiore, quale appunto un DPCM. E questo perché era stato lo stesso legislatore, all'art.18 comma 3, ad individuare nel DPCM lo strumento giuridico attraverso cui andare a modificare l'elenco delle specie cacciabili, conferendo allo stesso un'efficacia sostanziale parificata rispetto a quella delle leggi statali, e a sua volta attuativo di norme comunitarie, che, come noto, rivestono, nel nostro ordinamento, efficacia ultraprimaria.

A conclusioni non dissimili, ha osservato inoltre la Corte di Cassazione, si perviene altresì seguendo un diverso iter-logico argomentativo. Va infatti osservato come l'art.19-bis della legge quadro, introdotto dalla legge 3 ottobre 2002 n.221 al fine di disciplinare, peraltro incompiutamente, il cd. regime della deroghe previsto all'art.9 della Direttiva Uccelli, ha stabilito che le Regioni sono autorizzate a derogare alla disciplina nazionale e comunitaria in subjecta materia, a condizione che le deroghe siano conformi sia a quanto normato dal succitato art.9, sia alle disposizioni rivenibili nella legge nazionale, attuativa della predetta Direttiva. Purtroppo, la Regione Puglia non risultava aver fatto ricorso al regime delle deroghe in relazione ai fringillidi.

Tutto ciò osservato, coerentemente, in una pronuncia particolarmente apprezzabile per chiarezza di esposizione ed approfondimento delle singole questioni che ivi venivano in essere, la Suprema Corte concludeva che dopo l'entrata in vigore del succitato DPCM 22 novembre 1993, le disposizioni sanzionatorie relative ai fringillidi originariamente contenute nella legge quadro, che per la configurabilità penale della condotta richiedevano l'apprensione di un minimo di cinque esemplari, non fossero più applicabili, con la conseguenza di ritenere configurata la fattispecie di reato, di natura contravvenzionale, di cui all'art.30 lett.h) anche nell'ipotesi in cui ne fosse stato abbattuto un unico esemplare, laddove questo appartenesse a specie che godessero di uno speciale regime di protezione, e per le quali, in ogni caso, la caccia non risultasse consentita in nessun caso e di conseguenza in nessun periodo dell'anno.

Valentina Stefutti

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (C.c. 01/12/2005), Sentenza n. 11111

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(Pres. Papadia U.; Rel. Onorato P.; Imp. Pelamatti)

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 01/12/2005

SENTENZA
N. 1355

REGISTRO GENERALE
N. 9265/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
Dott. Guido DE MAIO Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Franco MANCINI Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da PELAMATTI Francesco, nato a Breno (BS) il 21.5.1960,

avverso la ordinanza resa il 5.11.2004 dalla corte d'appello di Bari e la sentenza resa il 22.6.2004 dal tribunale monocratico di Lucera, sezione distaccata di Apricena.

Visti i provvedimenti denunciati e il ricorso,

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,

Letta la requisitoria del pubblico ministero, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza e la trattazione dell'appello, qualificato come ricorso,

Osserva:

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza del 22.6.2004 il Tribunale monocratico di Lucera, sezione distaccata di Apricena, dichiarava Francesco Pelamatti colpevole del reato di cui all'art. 30 lett. h) legge 157/1992, per aver abbattuto un fringuello, appartenente alle specie non cacciabili (in agro di Chieuti il 6.12.2003), e per l'effetto lo condannava alla pena di euro 500 di ammenda.

Osservava il tribunale che il fringuello, già incluso dall'art. 18 della legge 157/1992 tra le specie cacciabili, era stato poi escluso per effetto del D.P.C.M. 22.11.1993.

2 - Avverso la sentenza, il Pelamatti proponeva appello, lamentando erronea applicazione degli artt. 18 e 30 legge 157/1992. Sosteneva che dal combinato disposto degli artt. 30 lett. h) e 31 lett. g) risulta chiaramente che l'abbattimento di un solo esemplare di fringillide è sanzionato solo in via amministrativa, mentre è punito con l'ammenda solo l'abbattimento di fringillidi in misura superiore a cinque esemplari.

La corte distrettuale di Bari, con ordinanza del 5.11.2004, rilevata la inappellabilità della sentenza ex art. 593, comma 3, c.p.p., a norma dell'art. 591, comma 2, c.p.p., dichiarava inammissibile l'impugnazione e disponeva l'esecuzione della sentenza impugnata.

3 - Il Pelamatti ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, deducendo:

a) inosservanza di norme processuali, perché il provvedimento era stato emesso senza il contraddittorio delle parti;

b) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., perché secondo questa norma la corte barese avrebbe dovuto qualificare l'appello come ricorso e trasmettere gli atti alla corte di cassazione.

Motivi della decisione

4 - Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, giacché l'art. 591, comma 2, c.p.p. non richiede il rito camerale in contraddittorio delle parti previsto dall'art. 127 c.p.p., sicché il giudice della impugnazione può dichiarare (anche d'ufficio) la inammissibilità della impugnazione proposta senza necessità di sentire le parti.

E' invece fondato il secondo motivo, perché - come hanno statuito le sezioni unite di questa corte - "allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una <voluntas impugnationis>, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente" (Sez. Un. ord. n. 45371 del 20.12.2001, Bonaventura, rv. 220221).

Nel caso di specie, quindi, la corte barese, una volta esattamente rilevata la inappellabilità della sentenza impugnata, sul presupposto che la sentenza era ricorribile per cassazione, avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa corte di cassazione.

Per conseguenza, va annullata senza rinvio l'ordinanza resa il 5.11.2004 dalla corte territoriale, mentre l'appello, qualificato come ricorso per cassazione, va trattenuto per la decisione.

5 - Peraltro, l'impugnazione è manifestamente infondata.

Va infatti osservato che la legge 11.2.1992 n. 157, attuativa fra l'altro della direttiva 79/409/CEE del 2.4.1979, all'art. 18, comma I lett. b), comprendeva tra le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre sino al 31 gennaio anche il fringuello (fringilla coelebs) e la peppola (fringilla montifringilla). Tuttavia il terzo comma dello stesso art. 18 prevedeva e prevede la possibilità che l'elenco delle specie cacciabili sia modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in ottemperanza alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali successivamente entrate in vigore.

In base a quest'ultima disposizione, con D.P.C.M. del 22.11.1993, sono stati esclusi dall'elenco delle specie cacciabili sia la peppola (fringilla montifringilla) che il fringuello (fringilla coelebs).

Si può anche aggiungere che in base all'art. 19 bis della citata legge 157/1992, inserito dall'art. 1 della legge 3.10.2002 n. 221, le regioni sono ora autorizzate a derogare alla disciplina nazionale e comunitaria, sempre che le deroghe siano conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 9 della menzionata direttiva 79/409/CEE, ai principi e alle finalità degli art. 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della legge nazionale. Ma non risulta che la Regione Puglia abbia esercitato questa deroga in relazione ai fringillidi.

Ai sensi della normativa nazionale vigente, quindi, peppole e fringuelli sono inclusi tra gli uccelli particolarmente protetti, per i quali la caccia non è consentita neppure durante i periodi di attività venatoria indicati nell'art. 18 della legge 157/1992. Sicché colui che abbatte un fringuello è punito con l'ammenda sino a 1.549 euro a norma dell'art. 30 lett. h) della legge 157/1992, che appunto commina tale sanzione per chi abbatte, cattura o detiene "uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita".

6 - Non può perciò condividersi la isolata sentenza di questa sezione n. 11771 del 15.10.1999, Parolini, citata dall'imputato ricorrente, secondo cui il reato contravvenzionale è integrato solo se il numero dei fringuelli illecitamente abbattuti, catturati o detenuti è superiore a cinque unità.

Tale decisione, infatti, non tiene conto che i fringuelli (e le peppole) sono stati esclusi dall'elenco delle specie cacciabili contenuto nell'art. 18 della legge 157/1992, e perciò non possono più essere abbattuti, catturati o detenuti, anche in un solo esemplare e anche nei periodi di attività venatoria. Al riguardo essa invero sostiene che l'elenco contenuto nella legge non può essere modificato da una norma di rango inferiore, quale una legge regionale o una ordinanza ministeriale che non ha forza o valore di legge.

Ma in contrario, si deve osservare che il D.P.C.M. del 22.11.1993, che ha appunto escluso i fringuelli e le peppole dall'elenco delle specie cacciabili originariamente previsto nell'art. 18, ha un'efficacia sostanziale parificata a quella della legge e quindi può modificare la norma di legge, proprio perché è espressamente autorizzato dal terzo comma dello stesso art. 18. Questa disposizione infatti individua nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri lo strumento giuridico da adottare per dare esecuzione nell'ordinamento italiano alle modifiche riguardo all'elenco delle specie cacciabili, che sono intervenute nel diritto comunitario o nelle convenzioni internazionali dopo l'approvazione della stessa legge 157/1992.

7 - La tesi del ricorrente, sempre volta a dimostrare che la cattura di un solo fringuello è sanzionata solo in via amministrativa, è inoltre fondata su un'errata interpretazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 30 lett. h) e 31 lett. g), che finisce per vanificare la norma precettiva risultante dal combinato disposto dell'art. 2, primo periodo (che tutela la fauna selvatica), dell'art. 18 e del D.P.C.M. 22.11.1993 (che non includono il fringuello tra le specie cacciabili).

L'art. 30 lett. h) punisce con la pena dell'ammenda, non solo chi abbatte, cattura o detiene uccelli di cui non è consentita la caccia, ma anche chi abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero

superiore a cinque; mentre l'art. 31 lett. g) prevede solo una sanzione amministrativa per chi abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque.

Per valutare la portata normativa di queste disposizioni sanzionatorie si deve tener presente:

- a) che la famiglia dei fringillidi comprende non solo i fringuelli e le peppole, ma anche altre specie quali il canarino, il cardellino e il verdone;
- b) che - secondo il sistema normativo vigente nella materia - le specie animali appartenenti alla fauna selvatica non sono cacciabili se non sono specificamente incluse tra quelle nei cui confronti è consentita l'attività venatoria;
- c) che, a norma dell'art. 18 legge 157/1992, anche per le specie cacciabili l'attività venatoria è consentita solo in determinati periodi dell'anno;
- d) che, dopo il D.P.C.M. 22.11.1993, tutti i fringillidi appartenenti alla fauna selvatica godono di speciale protezione, in forza della quale non sono cacciabili in nessun periodo dell'anno.

Se ne deve concludere che, dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 22.11.1993, le disposizioni sanzionatorie relative ai fringillidi appartenenti alla fauna selvatica (senza distinzione tra fringuelli, peppole ed altre specie) non sono più applicabili, giacché la cattura, l'abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare appartenente a tale famiglia è punito con l'ammenda prevista dall'art. 30 lett. h), trattandosi di specie per la quale la caccia non è consentita in alcun periodo dell'anno.

Le stesse disposizioni ridiventano applicabili solo se e quando fringuelli, peppole o altri fringillidi siano nuovamente inclusi tra le specie cacciabili, per effetto di direttive comunitarie o convenzioni internazionali, recepite nell'ordinamento italiano attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ex art. 18, comma 3), ovvero per effetto di deroghe regionali disposte secondo le finalità e i rigorosi requisiti previsti dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (ex art. 19 bis della legge 157/1992). In tali ipotesi, per i fringillidi inclusi tra le specie cacciabili, ridiventa possibile distinguere tra l'abbattimento lecito e quello illecito secondo che avvenga o meno nei periodi venatori previsti, e tra il trattamento sanzionatorio penale o amministrativo in base al numero degli esemplari abbattuti.

8 - In conclusione, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna alle spese processuali, nonché la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di inammissibilità incolpevole ex sentenza 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

la corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e, qualificata l'impugnazione come ricorso, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 1.12.2005.